



COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento comunale per le

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

Art.1 Finalità del Regolamento

Art.2 Definizione di spesa di rappresentanza

Art.3 Spese ammissibili

Art.4 Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

Art.5 Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Art.6 Gestione amministrativa e contabile

Art.7 Rendicontazione e pubblicità

Art.8 Entrata in vigore

Allegato A-

Modello Richiesta avvio procedura per spese di rappresentanza

ARTICOLO 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica secondo quanto disposto dall'art.97 della Costituzione, oltre al rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità, che governano l'azione amministrativa.
3. Sono ammissibili solo le spese di rappresentanza rispondenti a quanto disposto dal presente regolamento.

ARTICOLO 2

Definizione di spesa di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

ARTICOLO 3

Spese ammissibili

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità in occasione di:
 - a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
 - b) partecipazione del Comune a convegni, cerimonie e manifestazioni indette da altri enti, associazioni o altri soggetti, cui il Comune aderisce per la relativa importanza sociale, culturale o scientifica che faccia accrescere l'immagine dell'Ente;
 - c) omaggi floreali e altri doni in ricordo o in favore delle Autorità di vertice.
 - d) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale e politica;

e) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali (Prefetto, Questore, Assessori Regionali e/o Provinciali, etc...);

f) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;

h) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative simili, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;

i) pergamena, bandierina, biglietti di auguri, omaggi per i centenari, per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati, per acquisizione di cittadinanza.

ARTICOLO 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere richieste dai seguenti soggetti:

a) Sindaco o Vice-Sindaco in sostituzione del medesimo;

b) Presidente del Consiglio comunale.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al dirigente competente per settore, l'intenzione di utilizzo di spese di rappresentanza per esprimere il suo assenso/dissenso da acquisire attraverso l'apposito modulo allegato sotto la voce A) ;

3. L'istruttoria degli atti di spesa verrà effettuata dagli uffici preposti a cui compete l'assunzione dell'impegno di spesa essendo responsabili dei capitoli di spesa in termini di PEG una volta acquisito l'assenso del dirigente con le modalità di cui al comma precedente.

4. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e rigorosa motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 5

Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del presente regolamento;

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

a) colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività istituzionali o di lavoro (riunioni, commissioni, ecc.);

b) spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

c) spese aventi lo scopo di promuovere non tanto l'Ente quanto i singoli amministratori in relazione alla loro attività politica;

d) spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;

e) spese effettuate da soggetti non autorizzati (la spesa rimane a carico di chi la effettua);

f) spese per telegrammi e pubblicazione di necrologi riferite ad ex Amministratori, consiglieri e dipendenti o alle loro famiglie;

g) gadget natalizi in favore del personale dipendente;

h) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza, meri atti di liberalità.

i) spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità;

l) spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ec.) addobbi floreali, stampa manifesti e volantini, servizi fotografici e altre spese simili, sostenute in occasione di spettacoli culturali, eventi sociali, educativi e sportivi.

3. Nella partecipazione ad iniziative di rappresentanza non possono essere sostenute spese per un numero di partecipanti in rappresentanza del Comune eccedente il numero degli ospiti, salvo motivate eccezioni autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 6

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG ai competenti responsabili.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dai competenti responsabili. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.

3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia

4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo comunale, secondo la disciplina prevista dall'apposito Regolamento comunale. In tal caso la richiesta di anticipazione economale deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno, con allegata la relativa documentazione.

ARTICOLO 7

Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente Locale nella sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del competente responsabile.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare